

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI

Tit. I – FINALITA' E CARATTERISTICHE GENERALI

Art. 1 – Tipologie di Centri

Presso l'Università degli Studi di Pavia possono essere costituiti, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto e sulla base dei principi di cui al presente regolamento:

- Centri di Servizio
- Centri di Ricerca Interdipartimentali
- Centri di Studio
- Centri Interuniversitari

Art. 2 - Caratteristiche

1 - I Centri di Servizio gestiscono attività di rilevante importanza per l'Ateneo. A tale scopo sono dotati di adeguate risorse di personale, logistiche e strumentali. Essi si avvalgono anche del contributo scientifico di personale docente e di ricerca afferente ai Dipartimenti, in qualità di componenti di uno specifico Comitato tecnico scientifico. I Centri di Servizio, strumentalmente alle loro funzioni, partecipano alle attività di ricerca. Essi attuano le politiche di Ateneo nei settori di loro competenza e a tale scopo sono distinte articolazioni organizzative all'interno di un'area dirigenziale.

2 - I Centri di Ricerca Interdipartimentali sviluppano e coordinano attività pluriennali e interdisciplinari di ricerca di base e/o applicata. Esse coinvolgono gruppi di ricerca di più Dipartimenti e possono essere anche promosse e sostenute da Enti esterni all'Università.

I Centri di Ricerca Interdipartimentali rappresentano autonome articolazioni scientifiche rispetto alle strutture proponenti e godono di autonomia gestionale all'interno del Dipartimento da loro scelto come sede amministrativa. L'istituzione di tali centri è subordinata alla presenza dei seguenti requisiti:

- attività scientifica continuativa, testimoniata da una relazione scientifica annuale approvata dal Comitato tecnico scientifico e inviata all'Amministrazione universitaria;
- capacità di autofinanziamento dimostrabile con l'acquisizione di un finanziamento iniziale per un importo non inferiore ai 100.000 euro e/o risorse proprie per un importo non inferiore a 25.000 euro annui.

3 – I Centri di Studio sono aggregazioni con finalità di ricerca prive dei requisiti di cui al comma 2. Sono istituiti dai Dipartimenti presso i quali sono collocati senza alcun onere gestionale per gli stessi.

4 - I Centri Interuniversitari sono normalmente costituiti per svolgere attività di ricerca su tematiche di comune interesse per le quali siano necessari l'apporto e la gestione integrata di risorse e di competenze degli Enti contraenti e costituenti il Centro.

Tali Centri possono essere costituiti anche per lo svolgimento in comune di attività di formazione.

Tit. II - CENTRI DI SERVIZIO

Art. 3 - Proposta

La proposta di costituzione di un Centro di Servizio può essere avanzata dall'Amministrazione o da due o più dipartimenti.

Nella proposta devono essere indicate le ragioni che rendono necessaria la costituzione del Centro e le finalità che si intendono perseguire, nonché il fabbisogno delle risorse finanziarie, strumentali e di personale necessarie al funzionamento.

L'istituzione viene approvata dal Consiglio di Amministrazione su conforme parere del Senato Accademico, congiuntamente al Regolamento, redatto sulla base dello schema tipo, e successivamente disposta con Decreto Rettorale.

Art. 4 - Regolamento

Nel regolamento di ciascun Centro di Servizio devono essere indicati:

- la denominazione del Centro;
- la sede;
- le finalità da perseguire e le attività svolte;
- le strutture aderenti;
- la composizione degli organi e le relative funzioni;
- il personale, le fonti di finanziamento e le attrezzature a disposizione del Centro;
- le modalità per la gestione amministrativo-contabile;

- le regole per la modifica del regolamento del Centro;
- le clausole di recesso e di scioglimento;
- la disciplina riguardo la sicurezza e salute nei posti di lavoro;
- le norme finali e di rinvio.

Art. 5 - Organi

Sono Organi del Centro di Servizio:

- il Presidente
- il Responsabile gestionale
- il Comitato tecnico scientifico
- la Giunta (eventuale)

Art. 6 - Il Presidente

Il Presidente:

- ha la rappresentanza del Centro nei rapporti con gli Enti esterni, nei limiti fissati dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo;
- indica le linee di indirizzo per lo sviluppo dell'attività del Centro. In tale attività è coadiuvato dal Dirigente e dal Responsabile gestionale;
- convoca e presiede la Giunta, ove costituita, e il Comitato tecnico scientifico.

Spetta inoltre al Presidente, con la collaborazione della Giunta, ove costituita, e del Responsabile gestionale:

- formulare le proposte in merito ai piani di sviluppo e ai programmi di attività del Centro ed elaborare la relazione annuale sull'attività dello stesso, da sottoporre all'approvazione del Comitato tecnico scientifico per il successivo invio all'Amministrazione universitaria;

Il Presidente assume, in caso d'urgenza e di necessità, con proprio decreto, provvedimenti di competenza del Comitato tecnico scientifico, sottoponendoli alla ratifica dello stesso, a pena di decadenza, nella prima seduta utile.

Il Presidente viene nominato tra i professori di ruolo dal Rettore che indica, allo scopo, il ProRettore o il Delegato del Rettore competente per materia, se nominato, o persona appositamente delegata. Nell'atto di delega sarà indicata la funzione di Presidente del Centro.

Il Presidente designa, tra i professori di ruolo afferenti al Centro, un Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di temporaneo impedimento o assenza.

Art. 7 - Il Responsabile gestionale

Il Responsabile gestionale:

- organizza, coordina, dirige e valuta il lavoro del personale tecnico-amministrativo a qualsiasi titolo afferente al Centro sulla base delle delibere della Giunta, ove costituita, e del Comitato tecnico scientifico;
- sovrintende i lavori del Centro;
- attua gli indirizzi gestionali riguardanti le attività del personale;
- è consegnatario dei beni del Centro;
- ha la responsabilità in ordine al regolare funzionamento di impianti, apparecchiature e strutture messe a disposizione del Centro;
- promuove iniziative per l'aggiornamento del personale tecnico amministrativo per la diffusione e l'utilizzo di nuove tecniche e conoscenze nei campi disciplinari di pertinenza del Centro;
- svolge, di concerto con il Presidente e il Dirigente, compiti di consulenza e di iniziativa nei confronti del Comitato tecnico scientifico.

Il Responsabile gestionale è nominato dal Direttore Generale tra il personale tecnico amministrativo sentito il Presidente del Centro e il Dirigente dell'Area.

Il Responsabile gestionale dipende gerarchicamente, in via diretta o mediata, dal Dirigente dell'Area e funzionalmente dal Presidente del Centro.

Art. 8 - Il Comitato tecnico scientifico

Il Comitato tecnico scientifico è l'organo deliberativo del Centro, con le competenze previste dallo Statuto e dai Regolamenti universitari per gli Organi collegiali.

Il Comitato tecnico scientifico approva:

- il piano di programmazione annuale delle attività, il budget e il piano di sviluppo del Centro;
- i criteri generali per l'utilizzo dei fondi a disposizione del Centro ed eventuali richieste di nuove risorse umane e di nuovi spazi;
- la relazione annuale sull'attività del Centro;
- le convenzioni, i contratti e i tariffari per attività conto terzi.

Per il funzionamento del Comitato valgono le norme per il funzionamento degli Organi collegiali di cui al Regolamento Generale di Ateneo.

Il Comitato tecnico scientifico dura in carica un triennio accademico e può essere riconfermato.

Il Comitato tecnico scientifico è composto da componenti designati dalle strutture proponenti, nel numero previsto nel regolamento del Centro e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, eletto dal personale di ruolo afferente al Centro.

Esso è presieduto dal Presidente del Centro.

Ne fanno parte il Dirigente e il Responsabile gestionale. Quest'ultimo ha anche funzioni di segretario verbalizzante.

Il Comitato tecnico scientifico può anche cooptare esperti, scelti per la loro competenza sulle tematiche che formano oggetto dell'attività del Centro; i membri cooptati partecipano alle riunioni del Comitato solo con voto consultivo.

Il Comitato tecnico scientifico può costituire al suo interno Commissioni istruttorie, che possono anche avvalersi di consulenze esterne, ove necessario.

Art. 9 – La Giunta

Il Comitato tecnico scientifico, su proposta del Presidente, può istituire la Giunta, composta, da:

- il Presidente, che la presiede;
- il Vice Presidente;
- il Responsabile gestionale
- da membri ordinari, in numero non inferiore a due

La Giunta collabora con il Presidente per la formulazione delle proposte da sottoporre al Comitato tecnico scientifico e per l'attuazione delle iniziative approvate dallo stesso Comitato. Coadiuvata il Presidente nella predisposizione del piano annuale di attività da sottoporre al Comitato Tecnico-Scientifico e propone al Comitato Tecnico-Scientifico i criteri generali per l'utilizzo dei fondi a disposizione del Centro ed eventuali richieste di nuove risorse umane e di nuovi spazi.

Essa ha potere deliberativo sulle questioni di ordinaria amministrazione relative al funzionamento del Centro ed esercita i poteri di istruttoria eventualmente delegati tramite apposita delibera del Comitato Tecnico-Scientifico.

Per il funzionamento della Giunta valgono le norme per il funzionamento degli Organi Collegiali di cui al Regolamento Generale di Ateneo. La Giunta dura in carica un triennio accademico e può essere riconfermata. Essa decade automaticamente con la cessazione del Presidente.

Art. 10 - Modalità per la collaborazione con Enti esterni

I Centri di Servizio possono stipulare apposite convenzioni quadro di collaborazione con Enti ed organismi pubblici o privati, italiani o stranieri per il raggiungimento dei loro scopi istituzionali e per offrire a soggetti esterni i propri servizi.

La convenzione dovrà prevedere specifici accordi in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro nonché in materia di gestione dell'ambiente.

La convenzione dovrà essere sottoposta all'approvazione del Comitato tecnico scientifico e, ove previsto dai regolamenti di Ateneo, anche dagli Organi di Governo accademici.

Art. 11 - Personale, fonti di finanziamento e attrezzature a disposizione del Centro

I Centri di Servizio dispongono del Personale tecnico amministrativo assegnato dalla Direzione Generale.

Quando ne sia accertata la compatibilità, le attività tecniche ed amministrative potranno altresì essere svolte da personale condiviso con altre strutture.

I Centri possono altresì operare con personale assunto con contratti a tempo determinato.

I Centri di Servizio dispongono di un budget assegnato in sede di predisposizione del budget di Ateneo, di eventuali contributi erogati da strutture universitarie o da Enti pubblici o privati, da introiti derivanti da contratti attivi e/o da prestazioni a tariffario.

I Centri dispongono delle attrezzature idonee al raggiungimento delle finalità istituzionali.

Art. 12 - Modalità per la gestione amministrativo-contabile

I Centri di Servizio hanno autonomia organizzativa e gestionale, da esercitarsi nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento Generale di Ateneo e dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità. I Centri possono stipulare contratti e svolgere prestazioni di servizio e di ricerca, in conformità con le finalità istituzionali e i principi ispiratori dello Statuto.

Art. 13 - Regole per la modifica del regolamento del Centro

I Regolamenti dei Centri di Servizio, redatti sulla base dello schema-tipo allegato al Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Centri, possono essere modificati, nel rispetto del predetto regolamento, con decreto del Presidente, sentito il Comitato tecnico scientifico ad eccezione di quanto normato dagli artt. 3, 6, 7, 8 la cui modifica compete al Comitato tecnico scientifico con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Eventuali modifiche in difformità allo schema-tipo saranno sottoposte all'approvazione degli Organi accademici.

Art. 14 - Clausole di recesso e di scioglimento

Qualora il Centro, per qualunque motivo, dovesse cessare la propria attività, l'Organo deliberativo del Centro lo dichiarerà con apposita motivata delibera, che dovrà essere trasmessa all'Amministrazione centrale per gli adempimenti conseguenti.

La delibera dovrà altresì dare conto della situazione finanziaria e patrimoniale del Centro.

Andranno in ogni caso assolti gli impegni già assunti.

I beni e le attrezzature del Centro, nonché il numerario, assolti i debiti, restano di proprietà dell'Università degli Studi di Pavia, che provvede alla loro destinazione con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Lo scioglimento dei Centri di Servizio potrà altresì essere disposto dagli Organi di Governo dell'Ateneo, a fronte di una accertata inattività dei Centri stessi, protratta per un triennio, o per altre ragioni adeguatamente motivate o su proposta dei Consigli di Dipartimento interessati.

Art. 15 - Norme finali e di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento e nei regolamenti dei Centri, nonché nello schema-tipo per ogni singola tipologia di Centri, si rinvia alla normativa vigente, in particolare alle norme statutarie e regolamentari dell'Università degli Studi di Pavia.

Tit. III – CENTRI DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALI

Art. 16 - Proposta

La proposta di costituzione di un Centro di ricerca interdipartimentale deve essere avanzata da almeno due Dipartimenti.

Nella proposta devono essere indicate le ragioni che rendono opportuna la costituzione del Centro e le finalità che si intendono perseguire. Devono essere altresì specificate le disponibilità delle necessarie risorse finanziarie, strumentali, di locali e di personale per il funzionamento del Centro. L'istituzione viene approvata, congiuntamente al regolamento che detta le norme di funzionamento del Centro, dal Consiglio di Amministrazione, su conforme parere del Senato accademico. L'istituzione del Centro è successivamente formalizzata con Decreto rettorale.

Art. 17 - Regolamento

Nel regolamento di ciascun Centro devono essere indicati:

- la denominazione del Centro e le strutture aderenti in qualità di proponenti;
- la sede;
- le finalità da perseguire;
- la composizione degli Organi e le relative funzioni;
- le modalità per eventuali successive adesioni;
- le modalità per l'eventuale partecipazione di altri Enti o di singoli ricercatori alle attività del Centro;
- le fonti di finanziamento, il personale e le attrezzature a disposizione del Centro;
- le regole per la modifica del regolamento del Centro;

- la disciplina riguardo la sicurezza e salute nei posti di lavoro;
- le clausole di recesso e di scioglimento;
- le norme di rinvio;

Art. 18 - Sede

Il Centro ha la sede amministrativa presso il Dipartimento che ne assume la gestione; di norma la sede operativa coincide con la sede amministrativa; eccezionalmente e per particolari esigenze, che devono essere adeguatamente motivate, il Centro può avere la sede operativa presso altri enti, nell'ambito di convenzioni stipulate con l'ente stesso. In tali casi nella proposta dovrà essere attestata la disponibilità dell'ente ad ospitare la sede operativa del Centro; il Centro provvederà a stipulare specifici accordi in tal senso anche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, e le eventuali spese per l'ospitalità e quanto altro necessario relativamente alla sede saranno inserite tra le spese di funzionamento del Centro stesso.

Art. 19 - Organi e relative funzioni

1 - Sono Organi del Centro di ricerca interdipartimentale:

- Il Presidente
- Il Comitato tecnico-scientifico
- La Giunta (eventuale)

Art. 20 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta il Centro. Predisporre le proposte di attività e di sviluppo dello stesso e la relazione annuale sull'attività, per l'approvazione del Comitato tecnico-scientifico ed il successivo invio all'Amministrazione Universitaria. Il Presidente, dipendente dell'Università degli Studi di Pavia, è di norma un professore di ruolo, designato dal Comitato tecnico scientifico fra i suoi membri ordinari. E' nominato dal Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro, dura in carica un triennio accademico e può essere riconfermato. Al Presidente sono attribuiti i compiti e le responsabilità previsti per il Responsabile di Struttura di cui al Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel caso in cui il Centro disponga di locali propri. Nel caso in cui il Centro sia ospitato all'interno di un Dipartimento, le predette responsabilità, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, sono attribuite al Direttore del Dipartimento ospitante.

Il Presidente designa, tra i dipendenti dell'Università degli Studi di Pavia, di norma tra i professori di ruolo, membri ordinari del Comitato tecnico scientifico, un vice Presidente incaricato della sua sostituzione in caso di temporaneo impedimento o di assenza. Il Vice Presidente è nominato con Decreto del Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro.

Art. 21 - Il Comitato tecnico-scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico è l'Organo di programmazione delle attività scientifiche del Centro e l'Organo deliberativo dello stesso, con le competenze previste dallo Statuto e dai regolamenti universitari per gli Organi collegiali.

Per il funzionamento del Comitato valgono le norme per il funzionamento degli Organi collegiali di cui al Tit. V del Regolamento Generale di Ateneo "Funzionamento degli Organi collegiali".

Esso è composto da rappresentanti designati da ciascun dipartimento e/o struttura aderente al Centro, di norma scelti tra il personale docente, nel numero previsto nel regolamento del Centro. Esso è presieduto dal Presidente del Centro.

Possono far parte del Comitato anche rappresentanti di Enti convenzionati con il Centro, previa delibera del Comitato tecnico-scientifico. Il numero dei rappresentanti di Enti esterni non può essere superiore ad un terzo dei membri designati.

Il Comitato tecnico scientifico può anche cooptare esperti, scelti per la loro alta e specifica competenza, sui problemi che formano oggetto dell'attività del Centro; i membri cooptati partecipano alle riunioni del Comitato solo con voto consultivo. I membri cooptati non vengono conteggiati a fini del quorum per la validità delle sedute.

I componenti designati e quelli cooptati durano in carica un triennio accademico e possono essere riconfermati.

I componenti rappresentanti di Enti esterni convenzionati durano in carica per la durata del rapporto convenzionale o, se il rapporto convenzionale è superiore ad un triennio, per un triennio, con possibilità di riconferma.

La nomina e le eventuali integrazioni o modifiche del Comitato tecnico-scientifico avvengono con Decreto del Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro.

Il Comitato tecnico-scientifico può costituire al suo interno Commissioni istruttorie, che possono anche avvalersi di consulenze esterne, ove necessario.

Art. 22 - La Giunta

In relazione alla complessità delle attività e al numero dei componenti, il Comitato tecnico scientifico può costituire al suo interno una Giunta, con poteri deliberativi, cui demandare specifici compiti di ordinaria amministrazione.

La Giunta è composta dal Presidente e da non meno di altri due membri scelti tra i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico.

La nomina e le eventuali integrazioni o modifiche della Giunta avvengono con Decreto del Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro.

Art. 23 - Modalità per eventuali successive adesioni

Un Dipartimento dell'Ateneo potrà chiedere di aderire ad un Centro di ricerca interdipartimentale successivamente alla sua costituzione. La richiesta motivata, approvata dal Consiglio della struttura richiedente e contenente l'indicazione delle risorse finanziarie e strumentali che la stessa metterà a disposizione del Centro, dovrà essere inviata al Presidente dello stesso.

Su tale richiesta si esprimerà l'Organo collegiale del Centro.

L'adesione delle nuove strutture sarà formalizzata con Decreto del Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro.

Art. 24 - Modalità per la collaborazione con Enti esterni

Il Centro, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, potrà stipulare apposite convenzioni di collaborazione con Enti ed organismi pubblici o privati, italiani o stranieri. La convenzione dovrà prevedere specifici accordi in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro nonché in materia di gestione dell'ambiente. La convenzione dovrà essere sottoposta all'approvazione degli Organi deliberativi del Centro e successivamente, se onerosa, al Consiglio di Amministrazione.

Art. 25 - Partecipazione di singoli ricercatori alle attività del Centro

Singoli ricercatori afferenti ad altre strutture dell'Università o ad Enti esterni potranno essere ammessi a collaborare alle attività del Centro, previa delibera favorevole del Comitato tecnico-scientifico, che ne stabilirà le condizioni.

Art. 26 - Fonti di finanziamento, personale e attrezzature a disposizione del Centro

I fondi necessari per il funzionamento dei Centri potranno essere costituiti da fondi di ricerca dedicati alle attività del Centro assegnati dai Dipartimenti, proventi derivanti da contratti e convenzioni stipulati per l'esecuzione di specifiche ricerche, donazioni ed elargizioni, eventuali contributi dell'Ateneo, finanziamenti di Enti pubblici e/o privati.

Per le attività commissionate da terzi dovranno essere applicate le norme in vigore presso l'Università di Pavia, in particolare quelle relative ai contratti attivi e ai brevetti.

Nella ripartizione dei corrispettivi dovrà essere prevista anche una quota delle spese generali a favore del Dipartimento ospitante il Centro. Eventuali deroghe potranno essere deliberate dal Consiglio del Dipartimento ospitante, in relazione all'entità dell'attività svolta dal Centro. Per le altre acquisizioni valgono le norme generali dell'Ateneo.

Per lo svolgimento dell'attività i Centri dovranno avvalersi di locali, attrezzature e personale messi a disposizione dai Dipartimenti partecipanti. La loro disponibilità dovrà essere assicurata in sede di presentazione della proposta di costituzione del Centro.

All'atto della presentazione della proposta dovrà risultare regolamentato tra i Dipartimenti proponenti l'utilizzo dei locali, attrezzature e personale messi a disposizione.

Al Centro non può essere assegnato personale tecnico-amministrativo. Quest'ultimo può partecipare solo con finalità scientifiche. Essendo il finanziamento di tali Centri non a carico dell'FFO potranno però essere previsti reclutamenti e/o collaborazioni a tempo determinato funzionali alla gestione dell'attività.

I Centri potranno altresì avvalersi, anche temporaneamente, di attrezzature e personale messi a disposizione da strutture esterne convenzionate. Le convenzioni con tali strutture dovranno regolamentare l'utilizzo delle risorse, sia del Centro sia della struttura esterna, ivi compresa l'applicazione della normativa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Art. 27 - Modalità per la gestione amministrativo-contabile

Il Centro ha autonomia organizzativa e gestionale, da esercitarsi nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento Generale di Ateneo.

La gestione contabile è di competenza del Dipartimento nel quale il Centro ha sede amministrativa.

Art. 28 - Regole per la modifica del regolamento del Centro

I regolamenti dei Centri, redatti sulla base dello schema-tipo allegato al presente regolamento, potranno essere modificati con delibera del Comitato tecnico-scientifico, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti ordinari.

Eventuali modifiche in difformità allo schema-tipo, saranno sottoposte all'approvazione degli Organi accademici.

Art. 29 - Clausole di recesso e di scioglimento

Qualora un Dipartimento aderente ad un Centro di ricerca interdipartimentale dovesse decidere di recedere dal Centro stesso dovrà darne comunicazione agli Organi del Centro entro i tre mesi precedenti la data del recesso. Il Dipartimento recedente rimane obbligato a concludere gli impegni verso terzi già assunti dal Centro.

Qualora il Centro, per qualunque motivo, ivi compreso il venir meno del numero minimo di strutture necessarie, dovesse cessare la propria attività, l'Organo deliberativo del Centro lo dichiarerà con apposita delibera, che dovrà essere trasmessa all'Amministrazione centrale per gli adempimenti conseguenti.

La delibera dovrà altresì dare conto della situazione finanziaria e patrimoniale del Centro.

I beni e le attrezzature del Centro, nonché il numerario, assolti i debiti, restano di proprietà dell'Università degli Studi di Pavia, che provvede alla loro destinazione con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Lo scioglimento dei Centri potrà altresì essere disposto dagli Organi di Governo dell'Ateneo, a fronte di una accertata inattività degli stessi protratta per un periodo di due anni o del venire meno delle finalità che ne hanno giustificato l'istituzione e/o dei requisiti di cui all'art. 2 comma 2.

Art. 30 - Norme finali e di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento e nei regolamenti dei Centri, nonché nello schema-tipo per ogni singola tipologia di Centri, si rinvia alla normativa vigente, in particolare alle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo.

Art. 31 - Durata del Centro

Il Centro diviene operativo dalla data di entrata in vigore del Decreto rettorale di emanazione del regolamento relativo e cessa al venir meno dei requisiti previsti dall'art. 2 punto 2.

Tit. IV – CENTRI DI STUDIO

Art. 32 – Altre forme di aggregazione con finalità di ricerca

Possono inoltre essere costituiti e dotati di regolamento e organi interni, Centri di Studio con finalità di ricerca, privi delle caratteristiche di cui all'art. 2 comma 2 del presente Regolamento.

La loro istituzione sarà deliberata dal Consiglio di Dipartimento presso il quale i proponenti sceglieranno di essere collocati, senza che ciò implichi oneri gestionali da parte del Dipartimento stesso.

Tit. V - CENTRI INTERUNIVERSITARI

Art. 33 - Adesione

L'adesione a Centri interuniversitari, che avviene mediante stipula di atti convenzionali, è deliberata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università su motivata proposta della/e strutture interessate (Dipartimenti o centri interdipartimentali di ricerca) e previa delibera del Consiglio della/e strutture stesse.

Art. 34 – Contenuti delle convenzioni

Le convenzioni istitutive di centri interuniversitari devono rispettare i seguenti principi minimi:

- nella definizione degli Organi occorre che vi sia distinzione tra Organi di indirizzo
 - scientifico ed Organi di gestione amministrativa e contabile; qualora sia previsto un unico Organo collegiale, è necessario che la presenza di rappresentanti di Enti esterni alle Università convenzionate non sia superiore ad un terzo dei componenti delle Università convenzionate;
 - le rappresentanze nei vari Organi collegiali devono essere di norma paritarie tra le Università partecipanti;
 - negli Organi di gestione non può essere prevista la partecipazione di personale estraneo alle Università aderenti, salvo i rappresentanti di Enti convenzionati che contribuiscano alle attività del Centro, previa delibera dell'Organo collegiale;
 - il numero di tali rappresentanti non può comunque essere superiore ad un terzo dei componenti delle Università convenzionate;

- la nomina del rappresentante dell'Università nell'Organo di gestione compete al Consiglio di Amministrazione dell'Università stessa;
- tale rappresentante ha l'obbligo di presentare annualmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta dal Centro e sulla situazione finanziaria e patrimoniale;
- la sede amministrativa del Centro deve coincidere con la sede del Direttore del Centro;
- le norme applicabili per la gestione amministrativa e contabile del Centro devono essere quelle dell'Università sede amministrativa; resta inteso che in caso di fondi divisi, assegnati alle singole sezioni del Centro, tali fondi saranno gestiti secondo le norme regolamentari in vigore presso la sede di appartenenza della sezione;
- devono in ogni caso essere rispettate le norme in vigore in ordine alla proprietà industriale ed intellettuale; la regolamentazione della proprietà deve avvenire, di norma, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento dell'Università degli Studi di Pavia, salvo che il Consiglio di Amministrazione non deliberi diversamente, per giustificati motivi;
- per le eventuali attività commissionate da terzi e che vengano svolte presso sezioni costituite presso l'Università di Pavia, ancorché la sede amministrativa sia presso altro Ateneo, deve essere prevista una quota a favore dell'Ateneo pavese, sulla cui congruità si esprimerà il Consiglio di Amministrazione;
- devono essere previste le risorse a disposizione per il funzionamento del Centro (finanziamenti, personale, attrezzature);
- deve essere regolamentata l'applicazione della normativa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro (e normativa connessa) nonché della normativa in materia di gestione dell'ambiente;
- nella convenzione devono essere previste clausole per il recesso e per lo scioglimento del Centro nonché per la suddivisione dei beni e della liquidità residui del Centro fra le Università aderenti.
- Il Consiglio di amministrazione può autorizzare, in ragione dell'interesse scientifico e comunque nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dallo Statuto e dal presente regolamento, l'adesione ad un centro interuniversitario la cui convenzione istitutiva contenga disposizioni in parte confliggenti con le linee guida per la costituzione dei centri interuniversitari.

Art. 35 – Adesione di singoli ricercatori

Singoli ricercatori universitari possono aderire a titolo personale a Centri interuniversitari, compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

Su tale partecipazione si esprime il Consiglio di Dipartimento, previa verifica che l'impegno non incida anche sull'attività didattica.

Tit. VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 - Centri interuniversitari

I Centri interuniversitari, attivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, proseguono la loro attività fino alla prima scadenza prevista dalla convenzione istitutiva.

In tempo utile per l'eventuale recesso i rappresentanti dell'Università di Pavia negli Organi di tali Centri provvederanno a verificare se i contenuti della convenzione istitutiva sono conformi ai principi di cui al presente regolamento.

In caso contrario si faranno promotori presso gli Organi del Centro delle necessarie modifiche, che dovranno essere sottoposte agli Organi di governo dell'Ateneo per le necessarie decisioni.

L'Amministrazione provvederà ad una verifica dei Centri interuniversitari attivati con la partecipazione dell'Università di Pavia.

Qualora risulti che tali Centri non abbiano provveduto al rinnovo degli Organi da almeno tre anni, verrà proposto al Consiglio di Amministrazione il recesso da tali Centri.

Art. 37 – Centri già costituiti

I Centri di Servizio, di Ricerca Interdipartimentali e Interuniversitari, già costituiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere mantenuti in vigore, previo adeguamento dei propri regolamenti ai principi di cui al presente regolamento.

Art. 38 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.